Provincia di Torino Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica

Prot. n...../374873/2004

OGGETTO: COMUNE DI CUCEGLIO - PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE STRUTTURALE N. 1 AL P.R.G.C. - D.C.C. N. 27 DEL 21/07/2004 - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il Progetto Preliminare della Variante strutturale n. 1 al P.R.G.C. adottato dal Comune di Cuceglio, con deliberazione del C.C. n. 27 del 21/07/2004, (*Prat. n. 45/2004*) che ha trasmesso alla Provincia per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Strutturale n. 1 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 27 del 21/07/2004 di adozione, al fine di procedere alla revisione dello strumento urbanistico vigente in modo da poter adeguare lo stesso alle mutate esigenze che si sono venute a creare nel lasso di tempo intercorso dall'approvazione del P.R.G.C.;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Strutturale in oggetto, adottata con la deliberazione C.C. n. 27/2004 testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche ed integrazioni al P.R.G.C. vigente:

- la conferma delle scelte fatte con il piano urbanistico vigente, pur tenendo nel debito conto la modesta crescita demografica e l'aumento dei volumi residenziali esistenti; la definizione di nuove aree per gli insediamenti residenziali in parziale sostituzione delle aree per le quali è venuto a mancare l'intento di attuazione; tale scelta determina un modesto incremento della capacità insediativa residenziale teorica;
- l'aggiornamento delle norme di attuazione a seguito dell'adozione del regolamento edilizio, redatto sulla base dello schema regionale; nel complesso viene confermato il testo approvato e vigente si è provveduto all'aggiunta di alcuni contenuti specifici quale, ad esempio, le norme inerenti l'area a destinazione commerciale di nuovo impianto (CO2);
- alla aree a servizi esistenti si affiancano quelle nuove previste dalla Variante, quale, ad esempio, un'area ad uso "protezione civile" in caso di calamità naturali ed una nuova

- area a parcheggio in via Alberio nell'ambito degli impianti sportivi esistenti, oltre, naturalmente, alle aree a servizi delle aree a destinazione residenziale soggette a SUE;
- la conferma delle previsioni del P.R.G.C. vigente relativamente alle opere infrastrutturali; in particolare viene proposta la realizzazione di una rotonda finalizzata a risolvere i problemi della sicurezza nell'immissione veicolare dal concentrico alla circonvallazione in prossimità dell'innesto della via Prauda e la realizzazione di una nuova viabilità in by-pass della Frazione Cuffia con il collegamento tra la frazione stessa e la provinciale per Montalenghe in prossimità del polo produttivo artigianale esistente e di futuro sviluppo;
- l'ampliamento dell'area industriale *DNI* (area ad usi produttivi) con l'individuazione di una nuova area (denominata *DNI1*) da destinarsi ad usi industriali e artigianali, tale area si presenta come un'estensione naturale ad est dell'attuale e sufficientemente distante dall'abitato; la *DNI1*, come la *DNI* esistente, viene assoggettata a SUE che dovrà prevedere, visto l'affaccio sulla strada provinciale, l'accesso esclusivamente tramite la sezione stradale esistente, già opportunamente dimensionata;
- · l'individuazione di un'area a destinazione commerciale (denominata CO2), adiacente all'area a destinazione produttiva, individuata come L2 ovvero come "Localizzazioni commerciali urbane periferiche non addensate";

informati i Servizi e le Aree interessate;

visto il parere del Servizio Difesa del suolo datato 27/09/2004;

consultati i servizi:

- Infrastutture Territoriali e Assistenza Tecnica in data 01/10/2004;
- Programmazione e Pianificazione Viabilità in data 01/10/2004;

visti:

- il 6° comma dell'art. 15 L.R. n. 56/77 modificata ed integrata, il quale consente alle Province la facoltà di formulare osservazioni sui Piani regolatori e loro Varianti;
- gli artt. 19 e 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 294297/2004 del 26/10/2004, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali, e loro varianti;
- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione Consiglio Regionale n. 291-26243 del 1 agosto 2003;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

DETERMINA

- 1. **di formulare,** ai sensi del comma 6 dell' art. 15 L.R. n. 56/77 e s.m.i., in merito al Progetto Preliminare della Variante Strutturale al P.R.G.C. adottato dal Comune di Cuceglio con deliberazione C.C. n. 27 del 21/07/2004, le seguenti osservazioni:
 - a) in riferimento alla previsione di localizzazione delle aree: CO2 area commerciale di nuovo impianto, DNI2 - area per insediamenti produttivi di nuovo impianto e delle C9 e C10 – aree libere di completamento residenziale si ricorda che, sino alla realizzazione della una nuova viabilità prevista in circovallazione dell'abitato (Loc. Cascine Cuffia), l'Amministrazione deve porsi quale obiettivo prioritario del P.R.G. e delle sue varianti (art. 10.4.1 delle Norme di Attuazione del P.T.C.) la tutela degli assi stradali di livello sovracomunale evitando la localizzazione di aree in filiera sugli assi di transito nel rispetto delle direttive dell'art. 11.6: "Al di fuori dei centri abitati, i piani regolatori non possono localizzare aree di espansione e completamento che prevedano nuovi accessi sulle strade statali, regionali o provinciali; tali accessi possono avvenire esclusivamente con derivazioni, adeguatamente attrezzate, dagli assi stradali di interesse sovracomunale, organicamente inserite nella rete della viabilità comunale ed opportunamente distanziate in rapporto alla scorrevolezza del traffico di transito Qualora nei piani regolatori siano previsti insediamenti la cui giustificazione insediativa e/o la cui funzionalità ed efficienza si basino sulla realizzazione di nuove infrastrutture viarie, devono sempre essere previste norme che vincolino la realizzazione di tali insediamenti alla costruzione delle infrastrutture viarie necessarie, fissando i termini di precedenza o contestualità temporale". Alla luce di quanto sopra esposto si suggerisce di verificare l'applicazione del disposto normativo sopra richiamato provvedendo, ove necessario, all'integrazione cartografica e normativa. Inoltre, si osserva che la Variante sembra proporre una filosofia di sviluppo tendente ad utilizzare il tracciato della circonvallazione prevista quali asse portante di futura espansione (aree CO2 e DNI2), vanificandone in tal modo la funzionalità e creando inopportune frammistioni tra traffico locale e traffico di transito; tale scelta potrebbe, paradossalmente, determinare nel tempo, come logica conseguenza, la necessità di programmare ulteriori tracciati esterni all'abitato;
 - b) le caratteristiche geometriche dell'innesto della nuova viabilità di piano sulla S.P. n. 54 non sono coerenti con le vigenti normative in materia; si suggerisce di prendere contatto con il Servizio Programmazione e Pianificazione Viabilità della Provincia al fine di individuare soluzioni migliorative;
 - c) si ritiene inopportuna la localizzazione dell'area residenziale di nuovo impianto C8 a ridosso delle aree industriali "D" e "DNI1" completamente isolata dal contesto residenziale esistente e previsto. Si richiama, a tal proposito, l'art. 9.2.5. del P.T.C. (direttiva per i nuovi insediamenti residenziali) che prevede "... anche la localizzazione delle eventuali nuove espansioni dovrà seguire criteri di complementarietà e integrazione fisico morfologici e funzionali con la città esistente: nel senso che le aree saranno posizionate, di norma contigue alle strutture edilizie già esistenti, sia come completamenti che come occasione di riqualificazione delle stesse." e ancora: "..... Di norma è da escludere, la previsione di nuovi insediamenti residenziali su porzioni di territorio non ancora urbanizzato se indipendenti o staccati dagli insediamenti esistenti. Ciò al fine di evitare operazioni aggiuntive di carichi urbanistici ed infrastrutturali; di scongiurare situazioni di incompatibilità paesistico ambientale; di non alterare la mobilità esistente, di non

- creare dannosi indotti di funzioni estranee o polarizzanti; e, più in generale, per non creare nuovi squilibri interni o esterni al sistema territoriale esistente...";
- d) si segnala che le Norme di Attuazione della variante riportano solo parzialmente le prescrizioni geologiche relative alle "Classi di rischio geomorfologico e di idoneità all'utilizzazione urbanistica" ai sensi della Circolare P.G.R. 08/05/1996 n. 7/LAP. Si riporta quanto previsto a riguardo nella Nota Tecnica Esplicativa (punto 11.4) della succitata Circolare la quale recita "tutte le prescrizioni di carattere geologico ed idrogeologico dovranno essere accorpate ed inserite nelle norme di attuazione al P.R.G.C. tali da risultare propedeutiche alle singole norme di carattere urbanistic..."; al punto 12.1 della stessa "In aggiunta a quanto indicato nella circolare si sottolinea che in ciascuna scheda, relativa ad ogni singola area, andrà indicata la classe o le classi, di idoneità all'utilizzazione urbanistica individuate nella cartografia di sintesi. Tale segnalazione in sintonia con quanto previsto dall'art. 18 "Indirizzi alla pianificazione urbanistica" comma 7 delle N.d.A. al P.A.I andrà inserita nel certificato urbanistico previsto dalle vigenti disposizioni di legge (L.R. 19/99 e L.R. 56/77)"; la deliberazione G.P. N. 45-6656 del 15/07/2002 "Indirizzi per l'attuazione del P.A.I. nel settore urbanistica"- all'allegato 1- punto 4.2 "...Si sottolinea che l'apparato normativo del P.R.G. dovrà contenere le norme del P.A.I., ove prevalenti, nonché apposite norme d'uso relative alle varie fattispecie di dissesto elaborate in coerenza con il parere condiviso di cui sopra, in sintonia con gli standards regionali e con i principi di cautela dettati dal P.A.I".;
- e) infine, per quanto riguarda la scelta della "area per protezione civile, per fiere, manifestazioni e spettacoli APC" si rileva che una sua porzione è classificata in classe IIIa dalla "Carta di sintesi e della pericolosità all'utilizzazione urbanistica" ai sensi della Circolare P.G.R. n. 7/LAP del 08/05/1996 ("....Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici e idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti"). Considerato che un'area da adibire a Protezione Civile per sua natura dovrebbe garantire le migliori condizioni di sicurezza possibili, si consiglia di consultare il Servizio Provinciale della Protezione Civile al fine di individuare la localizzazione più idonea inserendola in una visione su scala provinciale;
- 2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento:
- 3. **di trasmettere** al Comune di Cuceglio ed alla Regione Piemonte la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza;

Т	ີ _{ດ1}	ir	`						
	()		 ,						